

STATUTO

DIGITAL360 S.P.A.

Indice

Articolo		Pagina
1	DEFINIZIONI	1
2	DENOMINAZIONE	2
3	OGGETTO	2
4	DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT	4
5	SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	4
6	DURATA E RECESSO	4
7	CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ	4
8	AZIONI	5
9	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	5
10	ASSEMBLEA.....	5
11	CONVOCAZIONE	5
12	INTERVENTO	6
13	RIUNIONE PER VIDEO CONFERENZA O TELECONFERENZA	6
14	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.....	6
15	DELIBERAZIONI	7
16	ORGANO AMMINISTRATIVO.....	7
17	NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	7
18	POTERI E RAPPRESENTANZA.....	8
19	PRESIDENTE E ALTRI ORGANI.....	8
20	RIUNIONI	9
21	DELIBERAZIONI	9
22	LIBRO DELLE ADUNANZE E VERBALI.....	11
23	COLLEGIO SINDACALE	11

24	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	11
25	BILANCIO E UTILI	11
26	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	12
27	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	12
28	RINVIO	12

STATUTO
CAPO I
DEFINIZIONI

1 **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

- 1.1** “**Amministratori A**” indica gli amministratori della Società (i) che siano stati nominati dall’assemblea della Società (secondo quanto dovrà risultare dal relativo verbale) in conformità ad istruzioni di voto deliberate dal consiglio di amministrazione di D360 Holding ai sensi dell’articolo 28.4.1 del relativo statuto sociale; ovvero (ii) che siano stati nominati in conformità alle previsioni di cui al successivo Paragrafo 17.2.2 in sostituzione di un amministratore nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente punto (i) e cessato per qualsiasi causa dall’ufficio prima della scadenza del termine del rispettivo mandato.
- 1.2** “**Amministratori BP**” indica gli amministratori della Società (i) che siano stati nominati dall’assemblea della Società (secondo quanto dovrà risultare dal relativo verbale) in conformità ad istruzioni di voto deliberate dal consiglio di amministrazione di D360 Holding ai sensi dell’articolo 28.4.2 del relativo statuto sociale; ovvero (ii) che siano stati nominati in conformità alle previsioni di cui al successivo Paragrafo 17.2.1 in sostituzione di un amministratore nominato in conformità alle previsioni di cui al precedente punto (i) e cessato per qualsiasi causa dall’ufficio prima della scadenza del termine del rispettivo mandato.
- 1.3** “**Azioni**” indica le azioni, di qualsiasi categoria, della Società nonché i diritti di opzione, i *warrant*, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in, o che dia diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, azioni della Società.
- 1.4** “**Codice Civile**” indica il codice civile italiano, come approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942.
- 1.5** “**Controllo**”, “**Controllare**” e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dal primo comma, numero 1), in combinato disposto con il secondo comma, dell’articolo 2359 del Codice Civile.
- 1.6** “**D360 Holding**” indica D360 Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Viale Luigi Bodio 37, 20158, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 12956020965.
- 1.7** “**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono di regola aperte a Milano, Lussemburgo e Londra per l’esercizio della loro normale attività.
- 1.8** “**Parte Correlata**” indica, in relazione ad ogni Persona, ogni parte correlata alla stessa (sia essa una persona fisica, una persona giuridica o altro ente) nel senso attribuito a tale espressione ai sensi del regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.

- 1.9** “**Persona**” indica qualsiasi persona fisica, società di capitali, *partnership*, associazione, consorzio, organizzazione non societaria o altro soggetto.
- 1.10** “**Quotazione**” (e i termini da essa derivati) indica l’ammissione delle Azioni alla negoziazione su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., o qualsiasi altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione nell’Unione europea, nel Regno Unito o negli USA, anche mediante un’operazione di integrazione con una società già quotata.
- 1.11** “**Società**” indica Digital360 S.p.A..
- 1.12** “**Socio**” o “**Soci**” indica, individualmente o collettivamente, qualsiasi socio della Società.
- 1.13** “**Trasferimento**”, “**Trasferire**” e simili espressioni indicano qualsivoglia operazione il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, anche in via temporanea, direttamente o indirettamente, la titolarità, la proprietà, il possesso, la detenzione di azioni o qualsiasi altro diritto interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni e/o effettuata attraverso la cessione o il conferimento dell’azienda o di un ramo di azienda o attraverso una fusione o scissione) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Azioni; (ii) l’esecuzione di contratti di *swap*, di negozi di prestito titoli o di altri accordi, che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Azioni. Si precisa che, ai sensi del presente statuto, sono esclusi dalla nozione di “Trasferimento” o altre espressioni simili o equivalenti esclusivamente la costituzione o l’escussione di pegno sulle Azioni a favore di banche o altri enti finanziatori della Società.

CAPO II COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’

2 DENOMINAZIONE

- 2.1** La Società è denominata DIGITAL360 S.P.A..

3 OGGETTO

- 3.1** La Società ha per vocazione la promozione, in Italia e all’estero, dell’innovazione in tutte le sue forme, con particolare riferimento all’ambito digitale, vista come motore di crescita sostenibile ed inclusiva dell’economia e della società.

In particolare, le attività che costituiscono l’oggetto sociale sono:

- a) le attività di consulenza, *change management*, *coaching*, affiancamento e formazione, rivolte a imprese, istituzioni e pubbliche amministrazioni, e la predisposizione di studi e ricerche di mercato;

- b) l'erogazione di servizi di comunicazione, marketing, lead generation e l'organizzazione di convegni;
- c) la rivendita, la distribuzione, la progettazione e realizzazione di applicativi e soluzioni informatiche di qualsiasi natura;
- d) la realizzazione di pubblicazioni sia digitali che cartacee (fatta eccezione per l'edizione di quotidiani) e di altri asset digitali - siti web, siti mobile, app, newsletter, ecc.;
- e) il supporto e la "mentorship" a startup e potenziali imprenditori, con particolare riferimento ai settori hi-tech;
- f) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché delle attività strumentali e connesse;
- g) il coordinamento tecnico, gestionale, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.

3.2 In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire alcune finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

3.3 Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo 3 la Società persegue le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

- (i) la diffusione della cultura digitale a tutti i livelli, con lo scopo di accelerare il processo di innovazione digitale del tessuto economico-produttivo, della pubblica amministrazione e dell'intera società, a beneficio di competitività, produttività, sostenibilità e inclusività del Paese;
- (ii) l'affiancamento di enti od organizzazioni di qualsiasi natura per aiutarli a comprendere appieno l'opportunità offerta dall'innovazione digitale per sviluppare percorsi di crescita sostenibile e inclusiva;
- (iii) la promozione di un mercato del lavoro più inclusivo, favorendo in particolare l'ingresso nel mondo del lavoro digitale anche di quelle categorie di persone che mostrano fragilità di varia natura - sociali, culturali, etniche, fisiche, psicologiche, di genere, ecc.;
- (iv) la crescita delle proprie persone, favorendo il loro benessere sia nella sfera professionale sia personale, cercando di favorire le diversità e di valorizzare le attitudini e le aspirazioni di ciascuno, in un ambiente di lavoro contraddistinto da una cultura di impresa che esprima un impatto positivo verso la società e l'ambiente, in cui siano anche utilizzate forme di lavoro remoto che consentano di ridurre l'impatto ambientale.

3.4 Sono comunque escluse quelle attività per cui la legge richieda l'iscrizione in appositi albi ed elenchi.

3.5 In relazione a tale oggetto potrà compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento

dell'oggetto sociale, e in particolare prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi (sempre non nei confronti del pubblico), nonché costituire - in Italia e all'estero - società operanti nel medesimo settore, o detenere partecipazioni in imprese operanti in settori simili o affini.

4 DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

- 4.1** La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 dello statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.
- 4.2** La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società.
- 4.3** La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuato utilizzando uno standard di valutazione esterno con le caratteristiche richieste dalle leggi e dalle norme per tempo vigenti.

5 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 5.1** La Società ha sede a Milano.
- 5.2** La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
- 5.3** Il domicilio dei Soci, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai Soci, sono quelli che risultano dal libro dei soci.

6 DURATA E RECESSO

- 6.1** La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2063.
- 6.2** I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge o da questo statuto. Non spetta il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.
- 6.3** L'esercizio del diritto di recesso è regolato dalla legge.

CAPO III CAPITALE SOCIALE E AZIONI

7 CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

- 7.1** Il capitale sociale è di Euro 2.055,034,60 suddiviso in n. 20.550.346 azioni prive dell'indicazione espressa del valore nominale.
- 7.2** Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni, partecipazioni, crediti e/o complessi aziendali.

- 7.3** Possono essere emesse obbligazioni nel rispetto delle disposizioni di legge. Le relative deliberazioni potranno essere assunte, quanto alle obbligazioni non convertibili, dall'organo amministrativo.
- 7.4** I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

8 AZIONI

- 8.1** Le Azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari.
- 8.2** Le Azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 8.3** Il consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento periodico delle informazioni relative al capitale sociale contenute nel presente Statuto e provvede ai conseguenti adempimenti e formalità pubblicitarie previste dalla legge. Resta inteso che qualsiasi amministratore ha il potere di procedere alle annotazioni nel libro Soci conseguenti a Trasferimenti attuati in conformità a, o previsti da, le disposizioni del presente Statuto.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE AZIONI E DEI LORO TRASFERIMENTI

9 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

- 9.1** Le modalità di circolazione e Trasferimento delle Azioni per atto tra vivi o a causa di morte sono disciplinate dalla legge.

CAPO V ASSEMBLEA

10 ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

11 CONVOCAZIONE

- 11.1** L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e negli altri casi previsti dalla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
- 11.2** L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.
- 11.3** L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene inviato con lettera

raccomandata A.R., PEC, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi o riferimenti di cui al Paragrafo 5.3, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.

- 11.4** Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le modalità di cui al precedente Paragrafo 11.3, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e in ogni caso almeno un Amministratore A e un Amministratore BP diverso dall'Amministratore BP che eventualmente rivesta anche la carica di amministratore delegato della Società, e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale. In tale ipotesi (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 11.5** L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altri paesi dell'Unione europea, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

12 INTERVENTO

- 12.1** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci a ciò legittimati per legge.
- 12.2** I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, ed i relativi documenti devono essere conservati agli atti della Società. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe.

13 RIUNIONE PER VIDEO CONFERENZA O TELECONFERENZA

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; l'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che essa si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 14.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona eletta (senza limitazione alcuna) dalla maggioranza dei presenti.
- 14.2** Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.
- 14.3** Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 14.4** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto (a) dal presidente e dal segretario o (b) dal notaio.

15 DELIBERAZIONI

- 15.1** L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

CAPO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

16 ORGANO AMMINISTRATIVO

- 16.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 o 10 membri secondo le determinazioni dell'assemblea all'atto della nomina.
- 16.2** Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per 3 esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 16.3** Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni di ufficio, può essere attribuito un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- 16.4** L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In difetto, per questi ultimi provvede il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
- 16.5** Fino a diversa deliberazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati dalle restrizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

17 NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 17.1** La nomina dei membri del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea dei Soci secondo le applicabili disposizioni di legge.
- 17.2** La cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei consiglieri di amministrazione sono regolate dalla legge, fermo restando che:
- 17.2.1** nel caso di cessazione, decadenza o revoca di un Amministratore BP, il consiglio di amministrazione:
- (a) procederà alla cooptazione di un nuovo amministratore sulla base delle indicazioni dell'Amministratore BP cessato e/o dell'Amministratore BP rimasto in carica ovvero, laddove ciò non sia possibile,
 - (b) convocherà l'assemblea affinché proceda alla sostituzione in conformità ad istruzioni di voto deliberate dal consiglio di amministrazione di D360 Holding ai sensi dell'articolo 28.4.2 del relativo statuto sociale;
- 17.2.2** nel caso di cessazione, decadenza o revoca di un Amministratore A, il consiglio di amministrazione:
- (a) procederà alla cooptazione di un nuovo amministratore sulla base delle indicazioni dell'Amministratore A cessato e/o dell'Amministratore A rimasto in carica ovvero, laddove ciò non sia possibile,

- (b) convocherà l'assemblea affinché proceda alla sostituzione in conformità ad istruzioni di voto deliberate dal consiglio di amministrazione di D360 Holding ai sensi dell'articolo 28.4.1 del relativo statuto sociale.

17.3 I Soci avranno il diritto di designare, revocare e sostituire, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, uno o più osservatori che, previa assunzione di adeguati obblighi di riservatezza, avranno il diritto di presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione e di eventuali comitati costituiti al suo interno e, conseguentemente, avranno il diritto di ricevere l'avviso di convocazione e ogni altra informazione data agli amministratori relativamente alle predette riunioni, fermo restando che non avrà diritto di voto.

18 POTERI E RAPPRESENTANZA

18.1 Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

18.2 Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'articolo 2436 del Codice Civile, relative a:

18.2.1 fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter del Codice Civile;

18.2.2 istituzione o soppressione di sedi secondarie;

18.2.3 trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

18.2.4 indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;

18.2.5 riduzione del capitale a seguito di recesso;

18.2.6 adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

18.3 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di rilasciare mandati, ovvero nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati e ai procuratori. I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi esclusivamente per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

19 PRESIDENTE E ALTRI ORGANI

19.1 Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge il presidente e un vice-presidente. Il consiglio di amministrazione può eleggere, anche al di fuori dei propri membri, un segretario.

19.2 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e conferire loro tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, determinando la durata ed i limiti della delega, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 21.3 e quanto previsto dalla legge. Il consiglio di amministrazione può altresì

costituire al suo interno comitati a condizione che almeno uno tra gli Amministratori BP e almeno uno tra gli Amministratori A sia parte di tali comitati.

19.3 Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue Controllate.

19.4 Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

20 RIUNIONI

20.1 Il presidente o il vice-presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, qualsiasi amministratore, convoca il consiglio di amministrazione, nella sede della Società o altrove, ogniqualvolta il presidente o il vice-presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda un Amministratore BP oppure un Amministratore A, o il collegio sindacale.

20.2 L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori e ai sindaci effettivi, anche con lettera raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica o PEC all'indirizzo di ciascun amministratore, di ciascun sindaco e degli osservatori, ove nominati, almeno 3 giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

20.3 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori di cui almeno un Amministratore BP diverso dall'Amministratore BP che eventualmente rivesta anche la carica di amministratore delegato della Società e almeno un Amministratore A, e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

20.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, da uno degli amministratori delegati. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato a maggioranza dai membri del consiglio di amministrazione presenti alla seduta.

20.5 È consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione; il Presidente, ove lo ritenga opportuno ovvero ne faccia domanda uno dei Consiglieri, ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che esse si tengano esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni.

21 DELIBERAZIONI

21.1 Salve le previsioni di cui al successivo Paragrafo 21.3, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica incluso almeno un Amministratore BP diverso dall'Amministratore BP che eventualmente rivesta anche la carica di amministratore delegato della Società.

21.2 Salve le previsioni di cui al successivo Paragrafo 21.3, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti incluso il voto favorevole di almeno un Amministratore BP diverso dall'Amministratore BP che eventualmente rivesta anche la carica di amministratore delegato della Società, restando inteso che, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del vice-presidente.

21.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto le seguenti materie (che non possono essere oggetto di delega da parte del consiglio di amministrazione) saranno adottate (i) con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica incluso almeno un Amministratore A e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti (non computandosi a tal fine i consiglieri che si siano eventualmente astenuti) e di almeno un Amministratore A; e (ii) fintantoché le Azioni di categoria B di D360 Holding o le Azioni di categoria P di D360 Holding rappresentino, per ciascuna categoria o congiuntamente, almeno il 6,5% (sei virgola cinque per cento) del capitale sociale di D360 Holding, anche con la presenza di almeno un Amministratore BP diverso dall'Amministratore BP che eventualmente rivesta anche la carica di amministratore delegato della Società e con il voto favorevole di almeno un Amministratore BP diverso dall'Amministratore BP che eventualmente rivesta anche la carica di amministratore delegato della Società:

21.3.1 qualsiasi Operazione con Parti Correlate che non sia a condizioni di mercato;

21.3.2 la modifica o la risoluzione di accordi parasociali o accordi di joint-venture sottoscritti dalla Società o relative Controllate anteriormente al [●] 2025 [data di adozione del presente statuto];

21.3.3 qualsiasi atto dispositivo di partecipazioni detenute dalla Società o dalle sue Controllate ovvero di aziende o rami d'azienda da parte della Società o dalle sue Controllate il cui valore (in termini di *equity value* o metriche simili) ecceda Euro 20 milioni, da completarsi anteriormente al 1° gennaio 2027;

21.3.4 qualsiasi acquisizione di partecipazioni, aziende o rami di azienda ad un multiplo che ecceda 10x EBITDA;

21.3.5 l'approvazione di bonus in qualsiasi forma (nell'ambito di piani di incentivazione per il *management* o altrimenti) dovuti ai relativi beneficiari in caso di Quotazione, Trasferimento delle azioni di D360 Holding, Trasferimento delle Azioni e/o partecipazioni in società Controllate dalla Società o qualsiasi altra operazione comportante il trasferimento di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Società, o Controllate della Società;

21.3.6 qualsiasi decisione propedeutica alla Quotazione, ovvero alla negoziazione su di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di azioni di qualsiasi società Controllata dalla Società;

- 21.3.7 decisioni relative all'ammissione a procedure concorsuali o simili (incluse amministrazioni controllate, *scheme of arrangement*, accordi di ristrutturazione con i creditori, fallimento).

22 LIBRO DELLE ADUNANZE E VERBALI

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal relativo presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto a cura di questi ultimi.

CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI

23 COLLEGIO SINDACALE

- 23.1** Il collegio sindacale è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti che saranno nominati dall'assemblea (secondo quanto dovrà risultare dal relativo verbale) in conformità ad istruzioni di voto deliberate dal consiglio di amministrazione di D360 Holding ai sensi degli articoli 28.4.3 e 28.4.4 dello statuto sociale di D360 Holding.
- 23.2** I sindaci durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.
- 23.3** I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
- 23.4** L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 23.5** È consentito l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione; nell'avviso di convocazione il Presidente del Collegio Sindacale ha la facoltà di stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo il luogo fisico di svolgimento della riunione.

24 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 24.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 24.2** I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale o della società di revisione sono regolati dalla legge.

CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

25 BILANCIO E UTILI

- 25.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto l'importo indicato nell'articolo 2430 del Codice Civile, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione.

26 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

26.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

27 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

27.1 Lo Statuto e i diritti e obblighi che ne derivano sono disciplinati e interpretati secondo la legge italiana.

27.2 Tutte le controversie derivanti dallo Statuto saranno riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano, nei limiti di legge.

28 RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Questo è lo statuto sociale vigente della Società, essendo decorsa la Data di Efficacia, di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria della Società in data 17 dicembre 2025, di cui al verbale in data 18 dicembre 2025 a rogito notaio Andrea De Costa di Milano, n. 20.662/11.560 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 12 gennaio 2026, n. 1355 serie 1T, il tutto alle condizioni e ai termini di cui al relativo verbale.

20 gennaio 2026